

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ESPERIA

TITOLO I *DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI*

Art. 1

(Denominazione)

1.1. Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **ESPERIA**.

Art. 2

(Sede e Durata)

2.1. Essa è una libera Associazione di fatto, con sede legale in Caserta (CE), Via A. Boito n° 31 (c.a.p. 81100) e con durata illimitata nel tempo.

L'assemblea straordinaria ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere sedi secondarie in ogni località. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3

(Scopi)

3.1. L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi attraverso attività di consulenza, promozione, formazione e aggiornamento che riguardano il benessere psico-fisico-sociale delle persone e della sicurezza nei diversi ambiti sociali, culturali ed istituzionali.

L'associazione nasce dall'unione di professionalità diverse per perseguire con un approccio di tipo multidisciplinare il ben-essere nel suo aspetto psicologico, corporeo e sociale.

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE:

- a) divulgazione delle conoscenze su disturbi e problematiche trattate;
- b) informazione e sensibilizzazione dei medici di base e specialisti per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche di prevenzione, diagnosi precoce e trattamenti;
- c) informazione e sensibilizzazione nelle scuole per consentire di cogliere i primi segni di disagio e fattori di rischio;
- d) divulgazione e pubblicazione di materiale di approfondimento;
- e) consulenza tecnica peritale a enti pubblici e privati;
- f) attivazione di corsi di sensibilizzazione che utilizzino tecniche psicologiche e/o motorie.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:

- a) organizzazione di incontri, seminari, workshop, convegni mirati all'approfondimento di varie tematiche relative al benessere psico-fisico-sociale e della psicologia della sicurezza;
- b) formazione rivolta a diverse figure professionali (psicologi, fisioterapisti, insegnanti lavoratori, avvocati,...).

ATTIVITÀ DI STUDIO:

- a) svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali sulle tematiche inerenti il benessere psico-fisico-sociale, anche in collaborazione con enti pubblici o privati;
- b) collaborazione con Istituti di Ricerca pubblici e privati, che abbiano fini analoghi.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle istituzionali previste dall'oggetto sociale, si propone, per il perseguimento dei propri scopi di promozione sociale ed il miglior raggiungimento degli stessi, di:

- Promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale;
- Affiliarsi ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni;
- Collaborare e/o gestire autonomamente o in regime di convenzione con Organi Legislativi, Amministrazioni Statali, Enti Locali e Forze Pubbliche nonché con altri Enti Pubblici e Privati aventi finalità analoghe alle proprie, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale, mantenendo però in ogni caso la propria autonomia; nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.
- Mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;
- Produrre, vendere, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori, sviluppando attraverso l'attività editoriale la pubblicazione nella forma stampata e/o elettronica di periodici, bollettini, atti di convegni, atti di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, materiale didattico e quant'altro attinente lo scopo sociale..
- Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, attività culturali e di formazione quali: eventi, progetti, seminari, incontri, lettura e presentazione di testi letterari o prettamente pragmatici, convegni, conferenze, dibattiti, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, workshop, festival, fiere, esposizioni e mostre, stages, aste benefiche, borse di studio, premi, concorsi, proiezioni di films e documenti audio/visivi, concerti, dimostrazioni, lezioni, corsi di arte e artigianato, corsi di musica, corsi di lingue, corsi di scrittura, corsi di fotografia e nuovi media, corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, concorsi, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e ogni attività in genere, tra cui a titolo di esempio non esaustivo gite, campi scuola e visite turistico/culturali attinenti al proprio scopo sociale, nonché momenti di incontro nell'ambito di interesse per bambini, ragazzi, giovani ed adulti senza limiti di età.
- Promuovere ogni attività di ricerca e analisi inerente alla "cultura senza eccezioni, del territorio e dei territori";
- Sviluppare attività di supporto finanziario, di formazione e di informazione nei luoghi disagiati delle periferie cittadine del Paese.

Art. 4

(Soci e Affiliati)

Nell'associazione si distinguono:

- a) **Soci Fondatori:** sono esclusivamente i promotori dell'Associazione che hanno partecipato alla sua costituzione.
- b) **Soci Ordinari:** sono coloro la cui domanda di adesione è stata accolta ed è in regola con il versamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.
- c) **Soci Ordinari:** sono personalità ed Enti che si siano particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno alle attività dell'Associazione e, come tali, ammessi al Consiglio Direttivo.

- d) **Soci Sostenitori:** persone fisiche o giuridiche che con particolari contributi, elargizioni o altro concorrono al perseguimento dello scopo dell'Associazione.

Art. 5

(Ammissione dei Soci)

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutti i cittadini italiani e stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza e religione che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

La domanda di ammissione dei Soci Ordinari debitamente motivata per iscritto, verrà presentata al Presidente il quale, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, le sottoporrà a sua volta all'approvazione del Consiglio Direttivo che delibererà controfirmando. Precisando di aver preso lettura del presente statuto e di dividerne gli scopi il candidato intende partecipare alla vita associativa ed impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Detta quota è intransmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

È facoltà insindacabile del Consiglio Direttivo rifiutare l'iscrizione per motivi etici e morali, ovvero per tutte le altre ragioni che riterrà opportune ed in contrasto con gli scopi dell'associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro max. 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

La qualità di socio è inalienabile ed intransmissibile e cessa per recesso o per esclusione.

Art. 6

(Esclusione dei Soci)

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- causa di morte;
- decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell'anno sociale;
- decadenza a seguito della mancata partecipazione per almeno tre anni consecutivi alle assemblee
- violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata all'associato escluso.

Art. 7

(Diritti dei soci)

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo.

Art. 8

(Doveri dei soci)

Ai soci è richiesto un comportamento corretto e dignitoso ed ognuno avrà il dovere di:

- a) accettare, osservare e rispettare il presente statuto e il regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

b) corrispondere le quote associative annuali ed i contributi straordinari nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio di amministrazione., rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di ripetizione.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche.

Art. 9

(Comunicazioni)

Ciascun socio riconosce ed accetta la posta elettronica quale mezzo di comunicazione ufficiale diretta tra associazione e soci.

Il socio riconosce che l'indirizzo e-mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla Associazione e/o alla mailing list costituisce domicilio eletto ed accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'Associazione allo stesso indirizzo e-mail assumendosene ogni rischio in relazione al suo corretto funzionamento.

Il socio riconosce ed accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'Associazione trasmessa mediante posta elettronica dell'Associazione medesima si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server.

Il Consiglio Direttivo può stabilire, con proprio regolamento, le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.

Ogni socio si impegna a rispettare nell'utilizzo della posta elettronica il codice comportamentale predisposto nel regolamento attuativo dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

(Albo e Sito Web)

I soci riconoscono ed accettano quale albo dell'Associazione i locali della sua sede e il suo sito web. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l'Associazione rende pubbliche in forma ufficiale le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto.

Art. 11

(Organi dell'Associazione)

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Il Presidente
- c) Il Vicepresidente;
- d) Il Segretario
- e) Il Tesoriere
- f) Il Consiglio di Amministrazione;

Le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere ricoperte anche da un solo Consigliere.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea degli associati.

E' invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere maggiorenni ed essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali.

Art. 12

(Assemblea degli Associati)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione e si compone di tutti gli associati con diritto di voto ed in regola con il versamento delle quote associative alla data della convocazione.

L'assemblea viene convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando particolari circostanze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede;

La convocazione è fatta mediante avviso raccomandato scritto inviato, tramite posta o fax o e-mail, agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto relative alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione, in ogni caso essa deve:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di amministrazione
- c) nominare i membri del consiglio direttivo e/o di amministrazione
- d) istituire il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti, nominandone i membri;
- e) deliberare la costituzione di eventuali commissioni permanenti, nominandone i membri.
- f) approvare regolamenti interni;
- g) modificare lo Statuto;

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione di un estratto del verbale all'albo dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria può riunirsi mediante video conferenza tra la sede principale e le varie sedi secondarie, se istituite, ove precisato nell'avviso di convocazione e nel rispetto del metodo collegiale, del principio di buona fede e del principio di parità tra i soci.

Condizione essenziali per la validità dell'Assemblea in video conferenza tra la sede e le filiali sono che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con le sedi secondarie, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, da indirsi 24 (ventiquattro) ore dopo, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentarne più di tre.

L'assemblea è presieduta dal Presidente al quale spetta constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

In seduta straordinaria, di prima o seconda convocazione, l'Assemblea ha potere deliberativo quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci.

In seduta straordinaria l'Assemblea delibera sui seguenti punti:

- a) modifiche allo Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni si assumono con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà adottare, limitatamente alla votazione assembleare con la quale si assume la delibera di modifica dello Statuto la forma del referendum mediante scheda che verrà fatta pervenire ad ogni socio. Il socio dovrà restituire la scheda in busta chiusa alla Segreteria dell'associazione entro e non oltre il tempo stabilito. Il seggio sarà costituito dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Segretario, e in funzione di scrutatori, da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della metà più uno, in proprio o per delega, dei soci.

Il presente statuto è modificato dall'Assemblea dei Soci, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

(Presidente)

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Egli assicura la necessaria attuazione del programma ed il massimo grado di integrazione ed armonizzazione tra le attività, anche conferendo, se del caso, ai soci, procura speciale per la gestione di attività varie; assicura inoltre, attraverso il confronto democratico, la piena coerenza dello svolgimento delle azioni con i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione tra i quali:

- a) la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché la relazione annuale sulla gestione;
- b) la realizzazione dei programmi di attività elaborati sulla base degli scopi sociali e degli indirizzi generali dell'Assemblea;
- c) l'assegnazione di incarichi, ivi compreso quello di gestione della cassa sociale, ai soci e la nomina di collaboratori;
- d) la proposta di eventuali regolamenti particolari interessanti la vita dell'Associazione;
- e) la convocazione dell'Assemblea;
- f) la decisione su tutte le questioni associative non di competenza dell'Assemblea

- g) il presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
- h) provvedere all'accettazione dei soci;
- i) promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione;

Per gli atti di straordinaria amministrazione che non debbano essere effettuati immediatamente per ragioni di necessità ed urgenza, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo chiedendone la preventiva autorizzazione.

Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla sua revoca, morte o dimissioni.

Art. 14

(Vicepresidente)

Il Vice Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla sua revoca, morte o dimissioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o di impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico.

Art.15

(Segretario)

Il Segretario è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla sua revoca, morte o dimissioni.

Il Segretario deve:

- a) inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) redigere i verbali dell'Assemblea e delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione (e/o sul sito web);
- d) curare, unitamente al tesoriere, l'aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell'albo dell'associazione (e/o sul sito web);
- e) curare la verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 16

(Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla sua revoca, morte o dimissioni.

Il Tesoriere deve:

- a) custodire il patrimonio dell'Associazione;
- b) tenere il registro della contabilità;
- c) conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- d) rendere il conto al Consiglio Direttivo;
- e) riferire annualmente all'Assemblea;
- f) verificare che ogni spesa ordinaria sia ratificata dal Consiglio Direttivo nella 1° adunanza utile;
- g) verificare che ogni spesa straordinaria sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- h) provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- i) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- l) curare, unitamente al Segretario, l'aggiornamento del database dei soci.

Art. 17

(Consiglio di Amministrazione)

Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai Soci Fondatori e, successivamente, viene eletto dall'Assemblea nell'ambito della quale ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a nove preferenze a seconda del numero dei componenti tra gli associati maggiorenni, su indicazione del

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e di vigilanza sul rispetto delle regole dell'associazione attraverso decisioni prese a maggioranza dei membri nell'ambito di apposite adunanze, ovvero mediante consultazione telematica. Esso è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto e, a titolo meramente esemplificativo, ha il compito di:

- a) progettare, organizzare e agevolare la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- b) stipulare ogni e qualunque contratto, di qualunque natura e specie, con soggetti pubblici e/o privati;
- c) acquistare o cedere beni;
- d) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- e) deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- f) vigilare sul rispetto delle regole previste nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- g) determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- h) elaborare ogni anno, un bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da un relazione sulla situazione dell'associazione;
- i) predisporre la bozza del bilancio annuale da sottoporre alla votazione dell'assemblea per la relativa approvazione, previa pubblicazione degli stessi nell'albo, unitamente alla relazione sulla situazione dell'ente; il tutto, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- l) adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- m) compilare ed emanare i regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, da sottoporsi all'assemblea per la sua approvazione.
- n) istituire gli organi sociali previsti dallo Statuto - ad eccezione del Collegio dei Revisori e del Collegio del Probiviri - nominandone i relativi membri.

Il Consiglio Direttivo ha durata quinquennale ed i suoi membri amministratori possono essere rieletti fino alla eventuale revoca da parte dell'Assemblea, ovvero alle dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Essi decadono, inoltre, dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle adunanze regolarmente convocate.

Qualora venga meno la minoranza, in caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, gli altri membri del Consiglio provvederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare invece la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Tra i suoi membri fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio provvede alla nomina di un vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La carica di consigliere è gratuita ma il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e/o a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'associazione o singole competenze. Il Presidente e/o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio di amministrazione del proprio operato durante il Consiglio di amministrazione successivo.

18.7. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Tecnici ed ogni altro organismo che

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente, almeno 5 giorni prima della riunione a tutti i membri e al Revisore Unico dei Conti o ai componenti del Collegio dei revisori, con comunicazione anche elettronica, che indichi l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale (nel caso in cui i membri non si trovino nello stesso luogo).

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

La richiesta di decisione telematica dovrà invece contenere il testo integrale della deliberazione da prendere.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni sono conservati presso la sede dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta.

Art. 18

(Libri sociali)

L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei soci aderenti all'Associazione.

L'Associazione tiene inoltre tutti gli eventuali libri e registri previsti dalle disposizioni fiscali vigenti.

Art. 19

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) dagli eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio sarà incrementato dei contributi, dei lasciti, delle donazioni e dei legati destinati ad incrementarne la consistenza.

Il patrimonio dell'associazione potrà essere investito in titoli obbligazionari e eventualmente, in ragione della metà, in immobili. I redditi del patrimonio dovranno essere imputati almeno per la metà ad apposito fondo del passivo a copertura della svalutazione monetaria.

Art. 20

(Mezzi economici)

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazione liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni promozionali.

- Iniziative promozionali;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 21

(Bilancio)

Il bilancio dell'associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e della relazione morale o di missione.

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi (120 giorni), dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il mese di aprile, il Presidente sottoporà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e, se del caso, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Al bilancio dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti, per questo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni socio avente diritto di voto.

L'associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Qualora il bilancio consuntivo presenti delle passività, l'Assemblea può deliberare la corresponsione da parte dei soci di un contributo straordinario, determinandone anche l'ammontare; E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili, avanzi o residui attivi di gestione. Gli stessi dovranno essere obbligatoriamente accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati, reinvestiti ed impiegati per il perseguimento delle attività istituzionali previste dal presente statuto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Organismi che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Art. 22

(Rendiconto economico e finanziario)

L'associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare di ogni tipo di entrata.

In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può ricevere a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o proventi dall'Unione Europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per tre anni una documentazione scritta.

Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'ente nello statuto.

Art. 23

(Scioglimento)

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni e di promozione sociale di finalità similari.

Art. 24

(Regolamenti)

Le ulteriori norme utili al funzionamento ed all'organizzazione dell'Associazione, nonché ogni altra materia non prevista nel presente statuto potranno essere oggetto di uno o più appositi regolamenti interni dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25

(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti eventualmente adottati si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle altre leggi dello stato vigente in materia di associazioni.

Caserta, li 21/10/2015

Gli associati

Gianturco Rosanna

Bertamino Antonio

Gianturco Pasquale

Maiello Gelsomina

Carpisassi Giovanna

Rosanna Gianturco
.....
Antonio Bertamino
.....
Pasquale Gianturco
.....
Gelsomina Maiello
.....
Giovanna Carpisassi
.....



Presente il ...

Il presente è il ... originato

dall'altro registrato al n. ...

Versati diritti per € ...

Santa Maria C.V. ...

1121
200,00
13/11/2015
A